

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"MARENOSTRUM DIVING TEAM"

Articolo 1 - Denominazione - E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica MARENOSTRUM DIVING TEAM" - in breve "A.S.D. MARENOSTRUM DIVING TEAM".

Articolo 2 - Sede - L'Associazione ha sede in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 53c/55.

Articolo 3 - Principi generali - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha alcun fine di lucro.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Scopi - L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche relative alle attività subacquee e ogni attività che nel rispetto rigoroso della natura e del patrimonio storico e culturale del mondo sommerso favorisca la conoscenza, lo studio e la tutela degli ambienti marini, fluviali e lacustri, della loro flora e fauna e di tutto quanto a tali ambienti attiene.

In particolar modo si propone di:

- promuovere la pratica e la diffusione dell'attività subacquea;
- riunire appassionati dell'attività subacquea;
- organizzare corsi di addestramento per la pratica dell'attività subacquea;
- organizzare corsi per i più giovani al fine di avvicinarli all'attività subacquea;
- organizzare gite, partecipare a manifestazioni sportive e culturali che abbiano come obiettivo la pratica e la diffusione dello sport subacqueo;
- collaborare con le autorità ed Enti pubblici e privati per la ricerca in campo scientifico, ambientale ed archeologico subacqueo, e nel campo della medicina subacquea ed iperbarica;
- promuovere e sviluppare attività di volontariato di protezione civile nel settore subacqueo;
- promuovere ed organizzare mostre, convegni, dibattiti, stages e conferenze che abbiano ad oggetto l'attività subacquea e gli ambienti marini, fluviali e lacustri in cui la stessa può essere praticata.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, promuovere ogni attività dilettantistica degli sport acquatici.



ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 3004
DI RACCOLTA



ci e subacquei ivi compresa la didattica di tutte le specialità natatorie, e delle tecniche di salvamento e soccorso in acqua, di tutte le tecniche di immersione e di trasporto e movimento in superficie ed in immersione.

Art. 5 - Soci - Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di Socio minorenni, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da un esercente la patria potestà.

I soggetti collettivi che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci - La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi sociali.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Art. 7 - Quota associativa - La quota associativa annuale è determinata con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa:

- in sede di adesione all'Associazione;
- negli anni successivi a quello di adesione, entro tre mesi dall'inizio di ciascun esercizio sociale.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,

dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che non abbia versato la quota associativa annuale entro il termine di tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, o che sia comunque in ritardo di tre mesi nei pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi altro titolo nei confronti dell'Associazione;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente, e devono essere motivate.

Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione o regolarizzare la propria posizione in caso di morosità.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota associativa.

Art. 9 - Risorse economiche e fondo comune - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative annuali;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non



esautivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 10 - Esercizio sociale - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (qualora nominato).

Il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo restano in carica per due anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Articolo 12 - Assemblea dei Soci - L'Assemblea dei Soci è composta dalla totalità dei Soci, in regola - alla data della convocazione - con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche se dissenzienti.

Ad ogni Socio spetta un solo voto e non sono ammesse deleghe di alcun tipo. Nel caso di eventuali Soci minorenni il diritto di voto è esercitato da un esercente la patria potestà.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da altro Socio all'uopo designato dall'Assemblea stessa.

Il verbale è redatto da un Segretario all'uopo designato dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno;
- d) delibera sulle variazioni di indirizzo della sede sociale

nell'ambito dello stesso Comune;

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci, oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito per posta ordinaria o elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto.

In seconda convocazione, che dovrà tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo spostamento della sede sociale in altro Comune e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata per lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente, da inviarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti pari ad almeno la metà più uno del collettivo dei Soci.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra i Soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo o dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire per posta, anche elettronica, o da consegnare a mano non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- f) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- i) determinare la quota associativa annua a carico di ciascun Socio;
- j) deliberare su ogni oggetto inerente l'attività didattica ed organizzativa;
- k) deliberare in merito all'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì, senza indugio, alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni. Ogni Consigliere cooptato durerà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri eletti del Consiglio, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Presidente - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Il Presidente resta in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Se il Presidente venisse a cessare dalla carica, il Consiglio Direttivo provvederà, a maggioranza dei suoi membri e senza indugio, alla sua sostituzione nominando tra i suoi componenti il successore.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 17 - Organo di Controllo - L'Organo di Controllo

viene eletto dall'Assemblea dei Soci, qualora questa ne ritenga opportuna la nomina, o la stessa sia richiesta dalla legge, e può essere costituito alternativamente da:

- un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri;
- un Revisore Unico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo ha le seguenti funzioni:

- a) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle stesse;
- c) vigila sul rispetto dello Statuto;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle Assemblee, ove presenta la propria relazione sul rendiconto economico e finanziario.

Articolo 18 - Regolamento interno - L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno per meglio disciplinare il proprio funzionamento. Il regolamento interno è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Articolo 19 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20 - Durata e scioglimento - L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Norma finale - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

N. Bruno Morici

Autore



Copia autentica scritta in quattro
fogli in conformità all'originale
firmato come per legge, rilasciata
dal Dott. Corrado ARANGIO, Notaio
in Valmontone per gli usi consentiti dalla
legge **EGRAVIO FISCALE**
Valmontone li 17 MAR. 2016



The image shows a handwritten signature in black ink, which is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'CORRADO ARANGIO' and 'NOTAIO IN VALMONTONE' around a central emblem. The signature is a cursive script that loops around the top and right sides of the seal.